



a cura di Federchimica



IL REGOLAMENTO REACH

L'opinione di Federchimica

Durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, prevista per il 19 novembre, gli Europarlamentari sono stati chiamati a votare la Proposta di Regolamento della Commissione, denominata "Reach". Questo voto ha concluso la prima parte dell'iter legislativo del Regolamento che prevede registrazione, valutazione e autorizzazione ed eventuale restrizione di oltre 30.000 sostanze e degli usi di esse.

La rappresentanza industriale, costituita dalla filiera, che comprende produttori, trasformatori e utilizzatori di sostanze chimiche, pur condividendo gli scopi e i principi alla base del nuovo Regolamento europeo, reputa necessario apportare alla proposta alcune modifiche: infatti, il costo previsto dall'applicazione del Reach solo per l'economia italiana sarà di 1,2 miliardi di euro, per l'industria chimica e di 5,8 miliardi di euro per i settori di utilizzo. Si tratta quindi di equilibrare l'impatto economico a fronte dei presunti benefici e preservare la competitività delle imprese operanti nel nostro Paese. In particolare Federchimica identifica come chiave le 3 seguenti posizioni:

1) L'industria chimica ritiene che la registra-

zione debba essere effettuata non solo sulla base dei quantitativi prodotti/importati ma sulla valutazione del rischio delle sostanze, tenendo conto delle quantità ma anche delle caratteristiche intrinseche di pericolosità e della possibilità di esposizione per l'uomo e per l'ambiente, sulla base del principio "più rischio, più dati". Sulla base dei criteri condivisi si tratta di verificare quando una sostanza debba essere sottoposta a test sperimentali. Questo concetto è stato adottato dalla Delegazione Maltese e Slovena che ha presentato al Consiglio dei Ministri l'approccio basato sulla valutazione del rischio limitandolo alle fasce quantitative 1-10 t/a. Anche la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo (ENVI) ha votato favorevolmente per l'adozione di tale crite-

rio. La Commissione Industria (ITRE) e la Commissione Mercato Interno (IMCO) hanno esteso questo approccio, pur con diverse modalità operative, anche a fasce di tonnellaggio superiori. Federchimica ritiene che l'approccio basato sul rischio debba essere esteso a tutte le fasce quantitative; infatti dal punto di vista concettuale se accettabile che tale criterio venga utilizzato per la fascia 1-10 t/a non si comprende perché non possa essere esteso alle altre fasce quantitative.

2) Per registrare una sostanza è necessario disporre di dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici che hanno costi elevati. Spesso le PMI non hanno la possibilità di disporre di risorse economiche per effettuare in proprio tali studi, pertanto la proposta

cosiddetta "O.S.O.R." (cioè di presentare all'Agenzia Euroepa per la Chimica un solo dossier di registrazione di ogni sostanza a cui tutti i soggetti interessati possano accedere, pagando una quota proporzionale, è ritenuta, per le caratteristiche dell'industria chimica in Italia, fondamentale per assicurare la presenza sul mercato delle Imprese. Federchimica quindi *sostiene il voto adottato dalla Commissione ENVI*.

3) Le sostanze chimiche possono anche essere costituenti degli articoli "manufatti" e anch'essi devono essere regolamentati in modo congruo per evitare che gli articoli provenienti da Paesi extra UE godano di ulteriori vantaggi competitivi. Le attuali prescrizioni del Regolamento sono estremamente complicate e confuse e sicuramente non assicurano lo stesso trattamento per articoli fabbricati in UE e in extra UE. Il

comunque non risolve lo svantaggio competitivo globale tra produttori di articoli in UE e in extra UE e pertanto Federchimica sostiene la necessità di notifica all'Agenzia di tutte le sostanze contenute negli articoli provenienti da extra UE.

Solo il recepimento queste 3 posizioni chiave potrà garantire l'applicazione del Regolamento evitando di penalizzare la competitività dell'industria in Europa, e in particolare quella in Italia, costituita in gran parte da piccole e medie imprese, per le quali gli oneri burocratici saranno particolarmente gravosi.

A queste 3 posizioni chiave si aggiungono altri 2 punti di grande importanza:

Duty of Care

Tale principio prevede che produttori, importatori ed utilizzatori forniscano a valle infor-

dere l'applicazione di tale Regolamento al di là dei limiti quantitativi attualmente previsti e cioè di 1 t/a. Pertanto per riaffermare tale principio, ed evitare nel contempo applicazioni che vanno al di là dell'applicazione stessa del Regolamento, Federchimica ritiene che sia esclusivamente introdotto nei considerando.

Confidenzialità dei dati

Nell'articolo 30 (1) (Titolo IV, Informazione nella catena d'approvvigionamento), esiste l'obbligo di comunicare per la sostanza e per il preparato, per la quale/il quale non è richiesta una scheda di dati di sicurezza, informazioni come richiesto al comma 1 lettera a): il numero o i numeri di registrazione della sostanza, se disponibili. Fornendo i numeri di registrazione dei componenti di un preparato non pericoloso l'intera formu-

Regolamento pertanto dovrebbe garantire che ogni articolo di produzione in extra UE assicuri, non solo gli stessi standard di sicurezza e di protezione della salute degli articoli prodotti in UE, ma sia sottoposto alle stesse prescrizioni regolamentative. Le prescrizioni relative agli articoli dovrebbero essere quindi chiare, applicabili e controllabili per consentire la tutela della competitività della produzione europea. Per raggiungere tale scopo dovrebbe essere inoltre migliorato e potenziato il sistema di controllo da parte degli organismi preposti. La Commissione ENVI ha votato favorevolmente per un controllo delle sostanze contenute (per gli usi previsti) negli articoli, estendendo la notifica per le sostanze soggette ad autorizzazione nel Reach e contenute negli articoli importati. Tale approccio



mazioni e assistenza tecnica per assicurare che durante i processi produttivi, di importazione e di applicazione non ci siano effetti avversi per la salute umana e per l'ambiente. Esso viene introdotto dalla Commissione ENVI all'interno dei considerando e dell'articolo. Federchimica ritiene che, tale principio già utilizzato all'interno di azioni e programmi volontari, quali Responsible Care e Product Stewardship, qualora venisse introdotto all'interno di un articolato indipendentemente dalle quantità esso potrebbe esten-

lazione sarà resa nota lungo la catena di fornitura: di conseguenza, ne potrà derivare una concorrenza sleale. Chiunque potrà trarre profitto da formulazioni sulle quali non ha investito. In definitiva, l'articolo 30 dà prescrizioni più severe, in termini di richiesta di informazioni, per sostanze e preparati per i quali non è richiesta una scheda dati di sicurezza rispetto a sostanze e preparati per i quali sussiste tale richiesta. La commissione ENVI ha riformulato tale articolo tenendo conto di quanto sopra detto e applicandolo solo alle sostanze soggette ad autorizzazione, restrizione e per le quali vengano introdotte misure aggiuntive per la gestione del rischio. Federchimica condivide tale emendamento.